

Ball. di Ven. N. 66
del 2-4-1971
di £ 23821
Prot. N. 2321

398828
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Ball. di Ven.
N. 65 del 2-4-71
di £ 13821

BRINDISI 24 MAR. 1971

SEZIONE: Amm/va. -

AL SIG. NARDELLI COSIMO

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gio in locazione semplice. -

Via Elia - Lotto F - 2a. B/5

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via P. Elia Lotto F scala B interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 23.821 come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/4/1971 al 10/5/1971

£. vano X vani £. 3.468

b) - canone consumo acqua normale e fogna.....£. 800

c) - contributo nelle spese di illuminazione
delle scale.....£. 200

d) - imposta registraz. ecc. il 4% su a).....£. 139

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO£. 4.607

e) - Deposito-cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto).....£. 9.214

f) - Deposito spese contrattuali.....£. 10.000 -

TOTALE.....£. 23.821

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo; mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.

Si avverte che, in virtù dell'art. 12 commi 4° e 5° della Legge 23 maggio 1964, n. 655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza entro il 30/4, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 2/4/1971 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 2321

BRINDISI

24 MAR. 1971

SEZIONE: Amm/va.-

AL SIG. HARDELLI COSIMO

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gio in locazione semplice.-

Via Elia - Lotto F - No. 2/5

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via P. Elia Lotto F scala 3 interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 23.821 come appresso dovuto:

a)-mensilità di fitto e servizi dal 10/4/1971 al 10/5/1971

£. vano X vani £. 3.400

b)-canone consumo acqua normale e fogna.....£. 800

c)-contributo nelle spese di illuminazione

delle scale.....£. 200

d)-imposta registraz. ecc. il 4% su a).....£. 139

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO£. 4.607

e)-Deposito-cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto).....£. 9.214

f)- Deposito spese contrattuali.....£. 10.000

TOTALE.....£. 23.821

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo; mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.

Si avverte che, in virtù dell'art. 12 commi 4° e 5° della Legge 23 maggio 1964, n. 655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza entro il 30/4, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 2/4/1971 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

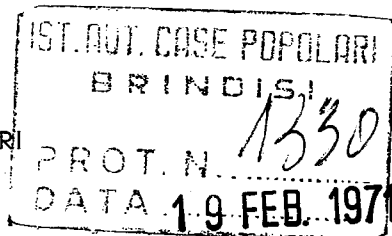
IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-



COMMISSIONE PROVINCIALE
ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI
ED ECONOMICI
presso GENIO CIVILE
BRINDISI
(D. P. R. 23-5-1964, n. 655)



17 FEB. 1971

N. 14 di prot.

Risposta al foglio del.....

-ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI
BRINDISI

-ALL'I.A.C.P. DI
BRINDISI

-AL SIG. NARDELLI COSIMO
Via P. Elia, n. 3 - Legge 640
BRINDISI

OGGETTO: Sig. Nardelli Cosimo - alloggio Legge 640 sito in Brindisi
alla via P. Elia -

Si informa che la Commissione Provinciale assegnazione alloggi economici e popolari, nella seduta del 27/1/1971, ha esaminata l'istanza del Sig. Nardelli Cosimo e nel prendere atto della situazione di fatto esistente, dichiara che l'istante ha titolo per possedere, in qualità di locatario, l'alloggio di cui in oggetto.-

IL PRESIDENTE
(Dett. Vincenzo D'AMELJ MELODIA)

PART. 28 GEN 1971
ARR. n. 2

Spett. le Commissione di assegnazione di
alloggi della Legge 640 - Presso Genio Civile
- Brindisi -

Il sottoscritto Mordelli Pasquale residente in
Brindisi alla ^{via} P. Dia n. 3, occupante abusivo
di un alloggio della Legge 640. Già da tempo
avoltro domanda a codesta spett. le Commissione
per ottenere la ratificazione del contratto di
locazione ma a tutt'oggi non è stato dato
esito..

Perché lo scrivente occupa il suddet.
alloggio dal 1958 come risulta dall'allegato
certificato anagrafico e con un nucleo
familiare composto da otto unità,
chiede a codesta On. le Commissione
la ratificazione del contratto di locazione.
Con osservanze -

Mordelli Pasquale

Brindisi 15/1/1971

F.S. - Si riservi di presentare altri certificati che la Commissione
riterrà opportuno richiedere -

Ricevuto
27-1-71



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. NARDELLI Cosimo

1920

n. a Brindisi 14/11/1920 (n. 1169 P.I S.A)
cgt. Funto Grazia a Brindisi
il 2/12/1951 (n. 246 P.II S.A)
residente dalla nascita
4 Via P. Elia 3/5 SF. 5989
Mg. FUNTO' Grazia 1928

n. a Brindisi 9/6/1928 (n. 505 P.I)
cgt. Nardelli Cosimo a Brindisi

Fg. NARDELLI Giuseppe 1953

n. a Brindisi 15/9/1953 (n. 1096 P.I S.A)
celibe

Fg. NARDELLI Maria 1956

n. a Brindisi 8/6/1956 (n. 825 P.I)
nubile

Fg. NARDELLI Vincenzo 1958

n. a Brindisi 28/11/1958 (n. 1579 P.I S.A)
celibe

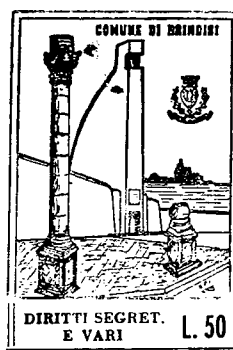
Fg. NARDELLI Fiorella 1962

n. a Brindisi 4/11/1962 (n. 1716 P.I S.A)
nubile

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

25 GEN 1964 0000



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o Cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adl. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Fg. NARDELLI Damiano

1964

n. a Brindisi 4/9/1964 (n. 1478 P.I S.A)
celibe

Fg. NARDELLI Anna

1967

n.a Brindisi 27/7/1967 (n.682 P.I S.A/5)
nubile

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

Cosimo

[Handwritten signature]

N° 7415

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(O)Ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli
dichiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in
in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori so
no in buone condizioni di funzionamto.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

Di Bello Umberto

1. 1.1
 2. 1.2
 3. 1.3
 4. 1.4
 5. 1.5
 6. 1.6
 7. 1.7
 8. 1.8
 9. 1.9
 10. 1.10
 11. 1.11
 12. 1.12
 13. 1.13
 14. 1.14
 15. 1.15
 16. 1.16
 17. 1.17
 18. 1.18
 19. 1.19
 20. 1.20
 21. 1.21
 22. 1.22
 23. 1.23
 24. 1.24
 25. 1.25
 26. 1.26
 27. 1.27
 28. 1.28
 29. 1.29
 30. 1.30
 31. 1.31
 32. 1.32
 33. 1.33
 34. 1.34
 35. 1.35
 36. 1.36
 37. 1.37
 38. 1.38
 39. 1.39
 40. 1.40
 41. 1.41
 42. 1.42
 43. 1.43
 44. 1.44
 45. 1.45
 46. 1.46
 47. 1.47
 48. 1.48
 49. 1.49
 50. 1.50
 51. 1.51
 52. 1.52
 53. 1.53
 54. 1.54
 55. 1.55
 56. 1.56
 57. 1.57
 58. 1.58
 59. 1.59
 60. 1.60
 61. 1.61
 62. 1.62
 63. 1.63
 64. 1.64
 65. 1.65
 66. 1.66
 67. 1.67
 68. 1.68
 69. 1.69
 70. 1.70
 71. 1.71
 72. 1.72
 73. 1.73
 74. 1.74
 75. 1.75
 76. 1.76
 77. 1.77
 78. 1.78
 79. 1.79
 80. 1.80
 81. 1.81
 82. 1.82
 83. 1.83
 84. 1.84
 85. 1.85
 86. 1.86
 87. 1.87
 88. 1.88
 89. 1.89
 90. 1.90
 91. 1.91
 92. 1.92
 93. 1.93
 94. 1.94
 95. 1.95
 96. 1.96
 97. 1.97
 98. 1.98
 99. 1.99
 100. 1.100

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. _____
Ufficio.Amm/vo

Brindisi, li _____

28 GIU. 1958

AL SIG.

Di Bello Umberto

VIA

*Remo / solummamento scale B / 5 lato vi
= Bruchini c*

OGGETTO: Invio contratto di locazione.=

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

*Copia del contratto di locazione alla Pubblica di Brindisi
più richiesta con nota n. 388 del 9.7.1958. -*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

Prot. N. 3096

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 3 MAG. 1971

-AL SIG. Nardelli Cosimo

Via Elia - Lotto F - Se. B/5

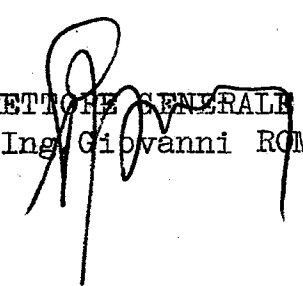
BRINDISI

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del
contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei te
nuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE CF.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita
del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il locatore
o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domicilio
del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione
delle convenzioni, escluse le indicazioni
non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant^e (2)

NO dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. **DI BELLO UMBERTO**

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/6 del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI = 640**

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. **3468** mensili anticipate

Reddito ~~catastale~~ esclusa la rivalutazione L. **2.458 64/10**

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì 27 4 19 63

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

IL CASIERE
CARMINI MAGN

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1200)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino Semanale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esse o denunzianti e (3) ed il

Sig. DI BELLO UMBERTO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19. 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

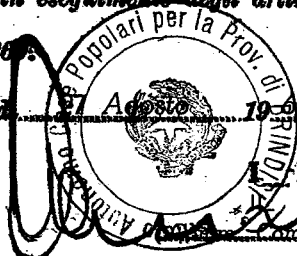
Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/5 del F lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI- Legge 640 -

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3468- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 326.

A BRINDISI, add. 19. 62



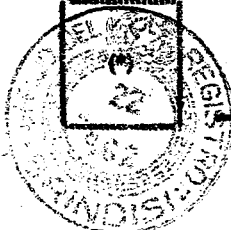
DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 22 AGO 1962 19. gl N. 1928

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(3) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorante (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

SIG. DI BELLO UMBERTO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8- 1961

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.5/B del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - L.640 -

Durata della locazione: Dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 3.468 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI addi



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

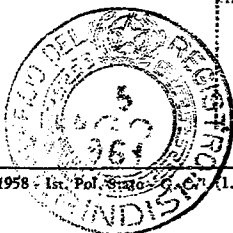
Registrata la presente denuncia, addi 19 al N. 1020

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100.000

IL DIRETTORE

Cassiere

(*) Bollo a calendario.



IL CASSIERE

(6101754) Rich. 53 del 1958 - Ist. Pol. Stato - (1.500.000)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi 2 denunzianti e (3) ed il

Sig. DI BELLO Umberto

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/8 del 6° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.468 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

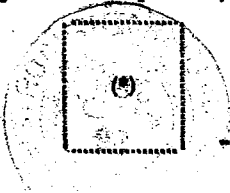


I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO. 1960 19 al N. 885

pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Corasso)

[Handwritten signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalla parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt ⁽¹⁾ Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e Brindisi - Via Casimiro, 9
(2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti (3)
Stg. DI BELLO Umberto

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/8 del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Durata della locazione:

Corrispettivi pattuiti: L. 3.468 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

27 Agosto

59

A, addì 19

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO. 1959 19 al N. 184

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 184

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.